

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 14/03/2025

FATTO

1. – Con ricorso del 15 novembre 2024, previo reclamo del 2 settembre 2024, la parte ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede anzitutto che l'intermediario contraente le corrisponda l'importo complessivo di Euro 528,00 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. In particolare, la parte ricorrente, tenuto conto che l'estinzione anticipata del finanziamento è intervenuta quando erano state già pagate 48 rate su un totale di 120, chiede che le siano corrisposti i seguenti importi: a) Euro 240,00 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria di Euro 400,00: importo calcolato in base al metodo c.d. pro quota, e dunque applicando un coefficiente di riduzione pari a 72/120 all'importo complessivo della voce di costo in questione; b) Euro 288,00 a titolo di ulteriore riduzione degli oneri di distribuzione di Euro 480,00: importo calcolato in base al metodo c.d. pro quota, e dunque applicando un coefficiente di riduzione pari a 72/120 all'importo complessivo della voce di costo in questione. La parte ricorrente dà atto di aver già ricevuto in sede di conteggio estintivo l'importo di Euro 216,00 a titolo di riduzione pro quota delle spese di incasso di Euro 360,00.

La parte ricorrente domanda inoltre la restituzione della commissione di estinzione di Euro 190,22 in quanto illegittimamente addebitata.

La parte ricorrente domanda infine il rimborso delle spese legali che quantifica in Euro 200,00.

2. – Il contratto di finanziamento tra la parte ricorrente e l'intermediario resistente è stato stipulato il 16 novembre 2019. Il contratto prevedeva espressamente che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sarebbero stati oggetto di riduzione i costi di incasso rate di Euro 360,00 in quanto soggetti a maturazione del tempo, mentre non sarebbero stati oggetto di riduzione in quanto costi fissi le spese di istruttoria di Euro 400,00 e gli oneri di distribuzione di Euro 480,00.

3. – L'estinzione anticipata del finanziamento è effettivamente intervenuta nel dicembre del 2023, in corrispondenza della scadenza della rata n. 48 su un totale di 120, e dunque quando ancora dovevano essere pagate 72 rate. Sulla base del conteggio di anticipata estinzione, la parte ricorrente ha rimborsato all'intermediario il debito residuo. L'intermediario le ha riconosciuto gli interessi non maturati. A titolo di riduzione dei costi rimborsabili del finanziamento l'intermediario ha riconosciuto alla parte ricorrente l'importo di Euro 216,00.

4. – L'intermediario, nelle controdeduzioni, fa valere che il contratto riporta in modo chiaro e dettagliato i costi del finanziamento, distinguendo tra costi dovuti all'ente finanziatore e costi dovuti a terzi, nonché tra costi ripetibili e non ripetibili. L'addebito della penale è ritenuto legittimo. Le spese legali non sono dovute. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito indicate.

1. – Occorre anzitutto premettere che il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Occorre poi rammentare che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Tale principio di diritto, secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, deve ritenersi direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della menzionata decisione della Corte di Giustizia e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-sexies, co.1., cit. è stato poi novellato dall'art. 11-octies, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-octies, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, aveva dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, che consentivano di continuare a far riferimento a disposizioni regolamentari della Banca d'Italia che escludevano chiaramente la possibilità di rimborsare anche costi c.d. *up-front*.

Successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità delle menzionate disposizioni transitorie con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. L'art. 11-octies, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto impediva l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-sexies, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, infine, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-octies, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell'art. 11-octies, co. 2, cit., nel testo vigente, nell'ipotesi di rimborso anticipato debba continuare ad applicarsi l'art. 125-sexies cit. nel testo precedente l'intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di quest'Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in piena conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell'art. 11-octies, co. 2, cit., nel testo vigente, "non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

2. – Quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha chiarito che le parti del contratto di finanziamento possano individuarlo "in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità".

In mancanza di una clausola contrattuale siffatta, la stessa decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti sulla base di una "integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)" del contratto, precisando che "ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie".

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi".

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha quindi preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. – Sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto anche che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.



E ciò nonostante che l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di attenersi a tale criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, sempre la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste “alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. – Ora, sulla base delle premesse fin qui esposte si possono enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring* che per quelli c.d. *up-front* il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, sempre che si tratti di clausola agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di una simile clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi c.d. *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

6. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve riconoscersi il diritto della parte ricorrente alla riduzione, oltre che dei costi di incasso delle rate, anche delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione.

Quanto poi al criterio proporzionale di riduzione, questo Collegio territoriale, tenuto conto della descrizione delle attività contenuta nel contratto e in continuità con quanto già affermato in proprie precedenti decisioni (cfr. in particolare Coll. Roma, dec. n. 2092 del 2024, che considera la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso), ritiene di qualificare costo *up-front* le spese di istruttoria e gli oneri di distribuzione, mentre per i costi di incasso rate di Euro 360,00 deve ritenersi corretto il criterio pro quota utilizzato, e dunque l'importo già rimborsato di Euro 216,00, in quanto si tratta di costi *recurring*. Alle spese di istruttoria di Euro 400,00 e agli oneri di distribuzione di Euro 480,00 deve dunque applicarsi il coefficiente proporzionale del 37,94% determinato in base alla quota residua di interessi. Gli importi spettanti alla parte ricorrente ammontano pertanto ad Euro 151,74 e, rispettivamente, ad Euro 182,09. Complessivamente, dunque, alla parte ricorrente spetta l'importo ulteriore complessivo di Euro 333,83 a titolo di riduzione del costo totale del credito.

La seguente tabella vale a chiarire ulteriormente i calcoli operati.

durata del finanziamento ►	120
rate scadute ►	48
rate residue	72

TAN ►	3,70%
-------	-------

% restituzioni
- in proporzione lineare 60,00%
- in proporzione alla quota 37,94%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 400,00	€ 240,00	€ 151,74	●	○	€ 151,74
○	oneri distribuzione (up front)	€ 480,00	€ 288,00	€ 182,09	●	○	€ 182,09
○	costi incasso rata (recurring)	€ 360,00	€ 216,00	€ 136,57	●	○	€ 216,00
●			○	○	○		€ 0,00
●			○	○	○		€ 0,00
●			○	○	○		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 333,83
						interessi legali	si

7. – Quanto alla domanda di rimborso della penale di anticipata estinzione, bisogna anzitutto rammentare che il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 5909 del 2020, ha chiarito che la commissione di estinzione anticipata oggetto di previsione contrattuale entro le soglie di legge è senz'altro dovuta, a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Inoltre, sempre il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 11679 del 2021, ha chiarito che l'espressione "importo rimborsato in anticipo", impiegata dall'art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla stessa norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente a favore dell'intermediario per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito. La commissione di anticipata estinzione deve dunque essere calcolata sul debito residuo al netto dei rimborsi effettuati a titolo di riduzione del costo totale del credito.

Nel caso in esame, dal conteggio estintivo in atti risulta che l'intermediario resistente ha addebitato alla parte ricorrente l'importo di Euro 190,22 a titolo di penale di anticipata estinzione. Non ricorrono ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B. Infatti, al momento dell'estinzione anticipata la durata residua del contratto era superiore a un anno e il debito residuo era superiore ad Euro 10.000,00.

Sempre dal conteggio estintivo risulta tuttavia che l'importo rimborsato in anticipo è stato pari ad Euro 18.806,30. Dall'importo del capitale residuo a scadere di Euro 19.022,30 deve infatti essere detratto l'importo dei costi rimborsati di Euro 216,00. L'indennizzo di anticipata estinzione di Euro 190,22 è stato dunque determinato dall'intermediario resistente in misura superiore al limite massimo dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo in base al conteggio estintivo. L'intermediario ha infatti calcolato l'importo della penale prima di detrarre dal debito residuo l'abbuono dei costi di incasso riconosciuto al cliente.

In caso di applicazione dell'indennizzo di anticipata estinzione in misura superiore all'1% dell'importo rimborsato in anticipo questo Collegio territoriale ritiene l'illegittimità dell'addebito e ne dispone la restituzione integrale. Si afferma infatti che in tal modo l'intermediario ha violato la norma imperativa di cui all'art. 125-sexies cit. Alla parte ricorrente deve dunque essere restituito anche l'importo indicato di Euro 190,22.



Complessivamente, quindi, alla parte ricorrente deve essere corrisposto l'importo di Euro 524,05 (pari ad Euro 333,83 dovuti a titolo di riduzione del costo totale del credito + Euro 190,22 dovuti a titolo di restituzione della penale di anticipata estinzione illegittimamente addebitata). L'importo indicato deve essere arrotondato ad Euro 524,00.

9. – Deve essere infine rigettata la domanda di rimborso delle spese di presentazione del ricorso. Secondo un orientamento consolidato dei diversi collegi territoriali, infatti, non spetta il rimborso delle spese legali in caso di ricorsi in tema di riduzione del costo totale del credito a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 524,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA